

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 19 febbraio 1982, n. 129.

(Conferma T.A.R. Campania - Salerno, 22 maggio 1981, n. 129).

Ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 223/1967, l'autenticazione delle liste elettorali da parte del presidente della Commissione elettorale circondariale risulta dalla firma apposta alla fine della lista stessa, cosicchè nessuna invalidità dell'atto può essere collegata alla mancanza della firma su ciascun foglio quando il contenuto del documento non risulti altrimenti alterato.

Omissis. Peraltro tutti i motivi di gravame dedotti con l'appello in questione appaiono nel merito infondati. E così la censura di cui al secondo motivo – secondo il quale illegittimamente il giudice di primo grado avrebbe ritenuto sufficiente a concretare la vidimazione delle liste elettorali l'apposizione delle firme del presidente del seggio e di due scrutatori – è stata già disattesa da questa stessa Sezione con decisione 11 maggio 1973 n. 482, nella quale è stato chiarito che la vidimazione, nel sistema attuale, si risolve in una semplice firma sul foglio, o autentica formale del foglio, senza alcuna specifica verifica della veridicità delle annotazioni.

Così anche per quanto concerne la censura di cui al terzo motivo di gravame – con il quale si lamenta che la prima pagina della lista della terza e quarta sezione non siano state affatto vidimate – reputa il Collegio di dover condividere l'avviso del giudice di primo grado, secondo il quale – poiché la prima facciata reca solo la dicitura a stampa "lista elettorale ecc.", senza contenere alcuna iscrizione relativa ai nominativi e dati anagrafici degli elettori – la mancanza di vidimazione è del tutto inidonea a far presumere una qualsiasi menomazione delle garanzie prescritte dalle norme. Se, infatti, è vero che la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha sempre considerato la vidimazione come garanzia essenziale del rispetto delle finalità volute dalla legge, non è men vero che la stessa giurisprudenza ha sempre determinato la essenzialità di quella garanzia in rapporto alla esigenza di evitare alterazioni delle liste elettorali utilizzate per la votazione (Cons. Stato, Sez. V, 11 maggio 1973 n. 482): ciò che appare evidentemente estraneo in un caso di specie come l'attuale, in cui la lamentata mancanza di vidimazione si riferisce ad un foglio di mera intestazione, che non contiene alcuna verbalizzazione delle operazioni elettorali realmente svoltesi.

Infondato è, infine, anche il quarto motivo di gravame, relativo alla mancanza della firma del presidente della Commissione elettorale mandamentale su una pagina della lista elettorale della prima sezione. Ed, invero, a norma dell'art. 40 del D.P.R. 20 marzo 1967 n. 223, l'autentica della lista risulta dall'apposizione della firma alla fine della lista stessa, ciò che nel caso di specie è regolarmente avvenuto; mentre l'ulteriore requisito dell'apposizione della firma su ciascun foglio non è condizione integrativa della legittimità della fattispecie, sicchè nessuna invalidità dell'atto si può collegare alla eventuale mancanza della firma, quando il contenuto del documento non risulti *aliunde* alterato o incerto nella sua oggettività.

Omissis.